



Unione Europea
"Fondo Europeo Agricolo
Per lo sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone
rurali"



Mi.P.A.A.F.



Regione Calabria



G.A.L.
Valle del Crocchio



Approccio LEADER

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CALABRIA 2007 – 2013 ASSE IV - "Approccio LEADER"

Piano di Sviluppo Locale "Valle del Crocchio"

BANDO PUBBLICO

- Fondo FEASR - Statale - Regionale -

410 - Strategie di sviluppo locale

413 - Qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale

Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" Azione 1 e Azione 3

Indice

Disposizioni generali		
		3
Art. 1	Finalità generali e obiettivi specifici dell'intervento	4
Art. 2	Area di applicazione dell'intervento	4
Art. 3	Beneficiari dell'intervento	4
Art. 4	Tipologia degli interventi ammessi a contributo	4
Art. 5	Spese ammissibili	6
Art. 6	Risorse finanziarie complessive disponibili	8
Art. 7	Entità del contributo concedibile e percentuale di contributo pubblico	9
Art. 8	Modalità per la presentazione delle domande	9
Art. 9	Documentazione richiesta	10
Art. 10	Modalità di istruttoria, ricevibilità e ammissibilità	13
Art. 11	Valutazione e selezione	14
Art. 12	Tempistica per la realizzazione degli interventi	17
Art. 13	Obblighi del beneficiario	17
Art. 14	Provvedimento di concessione del finanziamento	18
Art. 15	Modalità per la liquidazione del contributo	19
Art. 16	Varianti in corso d'opera dei progetti finanziati	24
Art. 17	Proroghe	25
Art. 18	Tutela della privacy	27
Art. 19	Pubblicità e divulgazione	27
Art. 20	Disposizioni finali	27

Visto

- Piano di Sviluppo Rurale, P.S.R. della Calabria 2007/2013, approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.240 del 18 marzo 2008;
- Il Decreto del Dirigente Generale n. 4711 del 06.04.2010, approvazione graduatoria definitiva dei P.S.L. in attuazione dell'Asse IV - "Approccio LEADER", e che successivamente con Decreto n. 10620 del 21.07.2010, sono state assegnate le risorse finanziarie ai G.A.L.;
- La Delibera del Consiglio di Amministrazione N°131 del 22.12.2010 del Gruppo di Azione Locale "Valle del Crocchio", approvazione avviso pubblico **Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" Azione 1 e 3**, nell'ambito dell'Asse IV - Approccio LEADER – Competitività;
- Il Parere di coerenza programmatica, rilasciato dall'Autorità di gestione del P.S.R. Calabria 2007-2013.

Si procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico

OGGETTO DEL BANDO

Il G.A.L. Valle del Crocchio, in attuazione del P.S.L. "Piano di Sviluppo Locale 2007-2013" di cui all'Asse IV "Approccio LEADER", in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2007-2013 e delle singole schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di aiuto a valere sulla **Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" Azione 1 e 3** nell'ambito dell'Asse IV - Approccio LEADER – Competitività.

PROGETTO DI FILIERA DEL TURISMO RURALE

Le precedenti edizioni di LEADER, attuate dal G.A.L. sul territorio di competenza, hanno contribuito a realizzare un paniere di beni e servizi, che nel medio e lungo periodo, deve portare a una specializzazione turistica territoriale capace di rappresentare una chiave di rottura con l'andamento negativo degli indicatori socio-economici.

Ciò detto, il tema sostanziale delle risorse turistiche rurali non può essere un insieme di interventi fini a sé stessi, ma deve essere caratterizzato da un profondo profilo identitario e integrato.

Affinché si implementi il "Distretto del Turismo Rurale di Qualità" della Valle del Crocchio, avviato già nella precedente programmazione, è necessario rafforzare la sua struttura e coordinare il progetto di filiera, motivo per cui tutti i beneficiari dovranno sottoscrivere, il protocollo d'intesa che è parte integrante del presente bando.

Ad esso è abbinato il miglioramento delle prestazioni ambientali delle strutture ricettive e della qualità dei servizi alla clientela, passando per la costruzione di un processo di aggregazione tra operatori turistici, che potranno ottenere una certificazione di qualità ambientale e una certificazione della qualità dei servizi.

Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo della Certificazione Ambientale di Qualità, gli interventi dovranno prevedere anche la realizzazione di azioni volte al miglioramento delle prestazioni ambientali (ad es. utilizzo di materiali della bioedilizia, installazione di impianti tecnologici per il controllo dei consumi, utilizzo di fonti di energia alternativa) in modo da promuovere uno sviluppo turistico sostenibile.

Per quanto riguarda il tema della sostenibilità ambientale si potrà fare riferimento a quanto indicato nel Piano del Rispetto Ambientale, redatto dal G.A.L. e messo a disposizione degli interessati ai finanziamenti nel settore turistico.

Per quanto riguarda invece la certificazione della qualità dei servizi (finalizzata all'ottenimento del "Marchio dei servizi di qualità") è stato redatto dal G.A.L., il "Manuale della Qualità dei Servizi del Turismo Rurale" che viene messo a disposizione degli operatori, al quale si dovrà fare riferimento sia in fase di progettazione che in fase di gestione.

ART. 1 - FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

La misura sostiene lo sviluppo del sistema economico e sociale nelle aree rurali esaltando il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, non più solo produttrice di beni ma anche di servizi: sociali, ambientali, formativi, turistico e ricreativi, al fine di consolidare il "Distretto del Turismo Rurale di Qualità" della Valle del Crocchio.

Gli obiettivi specifici dell'azione del programma sono così sintetizzati:

- Creazione e consolidamento della ricettività turistica attraverso il recupero e la riconversione del patrimonio edilizio esistente;
- Diversificazione ed incremento delle fonti di reddito esistenti sul territorio, con particolare riferimento per quanto riguarda le imprese agricole;
- Sostenere la creazione di nuova imprenditorialità legata al turismo, in particolare da giovani e donne.

ART. 2 - AREA DI APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO

L'area di applicazione dell'intervento coincide con l'area del P.S.L. "Valle del Crocchio" stesso e comprendente i seguenti Comuni: Albi, Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Fossato Serralta, Magisano, Marcedusa, Pentone, Petronà, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Zagarise.

ART. 3 - BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Sono soggetti beneficiari dell'intervento, le aziende agricole regolarmente iscritte presso la C.C.I.A.A. e che risultano attive, e che siano in possesso del Certificato di Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, per come previsto dall'art. 12 della legge Regionale N° 14 del 30.04.2009. Sono esclusi dal presente bando, i soggetti già beneficiari dei contributi della Misura 311 – azione 1 e 3, in attuazione dei bandi già promossi dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Nell'ambito della misura sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi materiali previsti nelle seguenti azioni:

Azione 1: Creazione e consolidamento dell'ospitalità agrituristica

Gli interventi dovranno riguardare la creazione e consolidamento della ricettività turistica attraverso il recupero e la riconversione del patrimonio edilizio esistente, con le seguenti tipologie di operazioni:

- recupero e ristrutturazione di fabbricati rurali, regolarmente riportati in catasto, finalizzati all'ospitalità agrituristica, con la creazione di posti letto e di punti ristoro, aree attrezzate per il tempo libero, allestimento di aree e di spazi attrezzati per posti tende, allestimento di spazi attrezzati per lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive all'interno delle aziende, ecc..

Nelle realizzazione di punti ristoro e attrezzature sportive – ricreative, compreso le piscine ed i locali tecnici, strettamente necessari a tali attività, da svolgersi all'interno dell'azienda, potrà accedere solo l'azienda con almeno 8 posti letto, operanti o realizzabili. Inoltre gli interventi riguarderanno anche le spese di miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese, relativi al risparmio energetico e idrico e la riduzione delle emissioni che possono avere impatti negativi su suolo, acqua e aria;

- acquisto di attrezzature per lo svolgimento delle attività previste.

Azione 3: Produzione di energia elettrica e/o energia termica da fonti rinnovabili per una potenza massima di 1 MW

Le tipologie di operazioni nell'ambito dell'azione 3 sono le seguenti:

- investimenti strutturali, impianti e attrezzature per la produzione e vendita di energia elettrica o termica, comprese le attrezzature per la lavorazione/trasformazione delle biomasse utilizzate in azienda.

In riferimento a tale azione si precisa che:

1. “Per mini produttore, nonché officina elettrica, si intende l’assegnazione dello specifico codice ATECO – D.35.11.00 – alla propria iscrizione alla C.C.I.A.A. e specifico codice di attività – Produzione di energia elettrica – al proprio certificato di attribuzione di P. IVA. Nel caso di società di capitali occorre inserire nell’ambito dell’oggetto sociale dello statuto anche l’attività di - produzione di energia elettrica da fonti energetiche alternative -. In particolare, per mini-produttore, nel caso del fotovoltaico, si intende il soggetto che può produrre fino a 20 kW con impianto *a terra* e che al contempo realizza l’ulteriore produzione di energia consentita tramite impianti posti o integrati su strutture esistenti”.
2. il potenziale beneficiario di tale azione, dovrà impegnarsi a diventare mini-produttore di energia elettrica nonché “officina elettrica” (a seconda dei kW prodotti) così come previsto dalla normativa vigente L.R. n. 42/2008 “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili” e D.M. 18.02.2008 e successive modifiche in merito al nuovo Conto Energia; tale impegno dovrà essere auto dichiarato ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 già in fase di domanda di contributo, oltre a auto dichiarare “che le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di bestiame devono comunque rimanere principali”.

N.B. Tali precisazioni sono rese in seguito alle modifiche alle disposizioni attuative e procedurali approvate con Decreto del Dirigente Generale del Dip. N. 6 Agricoltura foreste e forestazione, N° 18398 del 14.10.2009.

Tipologie prioritarie

Al fine di dotare l’area LEADER Valle del Crocchio di nuovi posti letto, nell’ambito del presente bando è stata individuata quale tipologia prioritaria la creazione di nuove attività agrituristiche.

Inoltre, riguardo alla tipologia rivolta al consolidamento dell’ospitalità agrituristica già presente nel territorio, si intende privilegiare le aziende che non hanno usufruito dei benefici della stessa Misura, nell’ambito delle risorse messe a bando direttamente dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e le aziende già operanti, da almeno 3 anni, e con apertura da comprovare di almeno 4 mesi/anno.

Condizioni specifiche di accesso

- Gli interventi dovranno tenere in debita considerazione aspetti ambientali che riguardanti il miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese, relativi al risparmio energetico e idrico, la riduzione delle emissioni che possono avere impatti negativi su suolo, acqua e aria, con l’installazione di impianti tecnologici per il controllo dei consumi, della sostenibilità ambientale e che prevedono l’utilizzo di fonti di energia alternativa, nonché l’impermeabilizzazione delle superfici occupate;
- Gli interventi dovranno essere fatti privilegiando l’uso di materiali tradizionali e mantenendo intatte le linee architettoniche della vecchia struttura, sia pure adattandole alle esigenze attuali;
- Gli arredi dovranno essere il più possibile in linea con la tradizione, l’ambiente e gli usi originari;
- I progetti dovranno essere redatti nel rispetto delle norme urbanistico - edilizie vigenti;
- Gli interventi dell’azione 1 dovranno prevedere la fruibilità della struttura ricettiva alle persone diversamente abili;
- Gli interventi dell’azione 3 (entro il limite di 1 megawatt) dovranno dimostrare, fra l’altro, l’approvvigionamento locale della biomassa o della materia prima utilizzata e dovranno utilizzare le migliori tecniche disponibili per il controllo delle pressioni sull’ambiente.

Limitazioni

Gli interventi dell'azione 1 non devono rientrare nelle tipologie previste dalla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"; essi devono riguardare il recupero di immobili già esistenti utili alle finalità della misura e non devono riguardare attività di produzione agricola.

Vincoli di destinazione

Gli investimenti finanziati sono oggetto di vincolo di destinazione d'uso esclusivo per l'attività per cui è richiesto il contributo, nel seguente modo:

1. per un periodo non inferiore ad anni 10 per le strutture, sulle quali vengono eseguite, opere murarie e/o impianti;
2. per un periodo non inferiore ad anni 5, nel caso di acquisto di attrezzature/macchinari e arredi.

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito delle tipologie degli interventi ammessi a contributo saranno ritenute ammissibili le seguenti opere e spese:

1. Lavori di ristrutturazione per adeguamento, miglioramento ed il recupero dei fabbricati esistenti, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, (gli interventi di ristrutturazione non dovranno comportare la creazione di nuovi volumi);
2. Modeste sistemazioni di aree esterne di stretta pertinenza dei fabbricati, da destinare ad attività ricreative o finalizzati ad armonizzarsi con gli interventi principali (ad esempio sistemazione di porticati, di percorsi di ingresso, di recinzioni e piccoli giardini di pertinenza agli spazi per l'offerta turistica, piccole tettoie, attrezzature e arredi per la realizzazione di attività aziendali per il tempo libero e allestimento di spazi attrezzati per lo svolgimento di attività ricreative e sportive all'interno delle aziende, oltre a spazi attrezzati per posti tende;
3. Segnaletica ed insegne;
4. Impianti elettrici, di riscaldamento, igienico sanitari, allacciamenti, ecc.;
5. Spese di natura materiale riguardanti il miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese, relativi al risparmio energetico e idrico e la riduzione delle emissioni che possono avere impatti negativi su suolo, acqua e aria, con l'installazione di impianti tecnologici per il controllo dei consumi, della sostenibilità ambientale e che prevedono l'utilizzo di fonti di energia alternativa;
6. Acquisto di attrezzature ed arredamenti, relativi all'allestimento delle strutture ricettive e funzionali all'ospitalità (sia per la dotazione di posti letto che per la dotazione di punti ristoro);
7. Attrezzature per gli alloggi, quali TV sat, linea wirelees, ecc.;
8. Attrezzature per l'ufficio, informatiche e telematiche (nel limite massimo di Euro 2.000,00);
9. Acquisto di software di gestione e promozione dell'attività e creazione di siti internet, nel limite massimo di 3.000,00 Euro;
10. Spese generali nella misura massima del **9%** dell'importo complessivo dell'investimento, di cui massimo il 6% per progettazione e direzione dei lavori, e nella misura massima del 3% per le altre spese. Nel caso di progetti particolarmente complessi, per la cui realizzazione sono richiesti nulla osta e/o pareri delle Autorità Pubbliche che comportano la predisposizione di ulteriori elaborati per il tecnico, il massimale potrà essere aumentato al 7% e il limite massimo al 10%. Per quanto concerne opere, impianti, macchinari, attrezzature e arredi la cui realizzazione non prevede una progettazione ed il cui costo è determinato in base ai preventivi, le spese generali e tecniche non possono superare il 3%. Le spese generali sono ammissibili

qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata, nonché certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione;

11. L'I.V.A. solo se costituisce un costo per il beneficiario finale. L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. CE 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR l'I.V.A., tranne l'I.V.A. non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17.05.1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. In generale, quindi, il costo dell'I.V.A. può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito del regime di aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

Non sono spese ammissibili a contributo:

- le spese sostenute prima del RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa, come riportato nel paragrafo "Decorrenza per l'ammissibilità delle spese" (vedi art. 15);
- la costruzione di nuovi fabbricati;
- l'I.V.A.;
- gli interessi passivi;
- investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
- investimenti non funzionali al compimento dell'oggetto sociale e delle ratio dell'investimento;
- investimenti che riguardano le sole opere murarie;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato;
- interventi con investimenti superiori al massimale previsto nel presente bando;
- l'acquisto di beni e materiali di consumo per l'esercizio dell'attività e spese di funzionamento;
- le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto targati;
- investimenti su fabbricati esistenti non dichiarati in Catasto e non in regola con le norme urbanistiche.

Gli investimenti consentiti non potranno superare per tipologie di attività e per numero quanto autorizzato con l'iscrizione all'Elenco Regionale delle Aziende Agrituristiche.

Le spese dovranno comunque essere conformi a quanto prescritto dal Reg. CE 1698/05 e 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle contenute nel Decalogo sull'ammissibilità delle spese per l'attuazione dell'Asse IV approccio LEADER.

Investimenti di sostituzione

Come specificato nel P.S.R. (capitolo 5.3) e definiti nell'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 per "investimenti di sostituzione" nelle aziende, si intende: "Investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata".

Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

ART. 6 - RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DISPONIBILI

Il totale del presente bando ammonta a Euro 1.400.000,00 (Unmilionequattrocentomila/00) di cui: fondi pubblici (FEASR + Stato + Regione) Euro 700.000,00 (Settecentomila/00) pari al 50%; fondi a carico dei privati Euro 700.000,00 (Settecentomila/00) pari al 50%.

Con la seguente suddivisione per Azione:

Azione	Denominazione dell'azione	Importo Totale	Contributo Pubblico	Fondi Privati
1	Creazione e consolidamento dell'ospitalità agrituristiche	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili per una potenza massima di 1 MW	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale		1.400.000,00	700.000,00	700.000,00

Il totale dell'intervento pari a Euro 1.400.000,00 è così suddiviso:

Quota a carico	%	Euro
FEASR	28,75	402.500,00
Stato	14,88	208.180,00
Regione	6,38	89.300,00
Totale quota pubblica	50,00	700.000,00
Totale quota privata	50,00	700.000,00
TOTALE INVESTIMENTO	100,00	1.400.000,00

ART. 7 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO PUBBLICO

L'aiuto pubblico massimo ammissibile per beneficiario, è pari a Euro 200.000,00 (Duecentomila/00). Il sostegno è concesso a norma del Reg. CE "De Minimis" n. 1998/2006 del 15.12.2006.

L'entità pubblica d'aiuto è pari al 50%.

Ogni progetto potrà contenere una previsione di spesa ammissibile di Euro 400.000,00 (Quattrocentomila/00), relativamente all'azione 1 e Euro 100.000,00 (Centomila/00) per l'azione 3. L'importo minimo ammissibile a contributo per ciascun soggetto richiedente è di Euro 30.000,00 (Trentamila/00) relativamente all'azione 1 e Euro 15.000,00 (Quindicimila/00) per l'azione 3.

Se la domanda contempla sia l'azione 1 che l'azione 3, la previsione di spesa massima ammissibile resta di Euro 400.000,00 (Quattrocentomila/00).

Solo per l'azione 3, al fine di poter beneficiare dei finanziamenti nazionale (es. conto energia) è possibile richiedere una intensità massima di aiuto del 20%).

ART. 8 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Preliminarmente alla presentazione delle domande di aiuto a valere sul P.S.L. 2007/2013 è necessaria, qualora non già effettuata, la costituzione del "Fascicolo Aziendale" presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) convenzionati, a tale scopo, con l'Organismo Pagatore ARCEA o presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria.

Nel fascicolo dovrà essere presente, in allegato, la delega del soggetto richiedente al C.A.A. o all'organismo convenzionato prescelto alla compilazione per via telematica della domanda di aiuto.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da ARCEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

- Le domande di aiuto, così come restituite dal SIAN, dovranno essere presentate in forma cartacea, complete della documentazione richiesta al successivo articolo, entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, in duplice copia, al seguente indirizzo:

G.A.L. Valle del Crocchio, C.da Pedecandela, 88051 Cropani (CZ)

con le seguenti modalità:

- spedizione della domanda e documentazione allegata in plico chiuso e sigillato, con timbro e firma del proponente, sui lembi di chiusura, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite corriere espresso riconosciuto, oppure presentate all'ufficio protocollo del G.A.L. Valle del Crocchio.

Il plico dovrà recare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente e del destinatario, la seguente dicitura **"P.S.L. 2007-2013 - Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" Azione "...."**.

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza o, nel caso di spedizione tramite corriere, la data di consegna presso il suddetto indirizzo;

- relativamente alla presentazione del plico presso la sede del G.A.L. "Valle del Crocchio" in C/da Pedecandela 88051 Cropani (CZ), per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro a data di accettazione del G.A.L.. L'assenza del timbro di entrata e del relativo numero di protocollo non consentirà di ritenere utilmente presentata la domanda.

La domanda di agevolazione, con relativa documentazione, dovrà essere inoltrata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando (e pertanto entro le ore 12,00 del 28.03.2011);

Il numero di domanda, generato in automatico dal sistema SIAN, consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa, ma non riveste alcuna validità al fine della dimostrazione dell'avvenuta presentazione della domanda, nei termini previsti, al G.A.L. Valle del Crocchio.

Le domande presentate oltre i termini previsti, nonché quelle presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, non compilate nei moduli previsti o mancanti della documentazione richiesta non saranno esaminate ai fini dell'ammissibilità e saranno dichiarate non ricevibili.

Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte, ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo, solo se complete della documentazione obbligatoria a corredo della domanda così come previste nel successivo articolo.

La domanda ed i relativi allegati di seguito specificati dovranno essere sottoscritti dal richiedente, a pena di irricevibilità, in forma autenticata a norma di legge vigente.

Le domande di aiuto potranno essere modificate, dopo la presentazione, in caso di **errori palesi**, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli di seguito indicati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati errori palesi:

- errata o mancata indicazione del CUAA;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del MUD provenienti dal fascicolo aziendale come individuati e descritti nel manuale delle procedure informatiche (MPI);
- mancata presentazione dei documenti essenziali.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 10 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- A. Domanda di aiuto, così come restituite dal SIAN, in forma cartacea, con firma autentica, con allegata copia del documento di identità in corso di validità;
- B. Domanda su modello predisposto contenente l'elenco riepilogativo dei documenti presentati, secondo il modello A;
- C. Progetto definitivo in duplice originale e redatto da un tecnico abilitato e comprendente:
 - 1) Relazione tecnico – descrittiva che illustri e descriva dettagliatamente il progetto, i fabbricati, la viabilità di accesso e quella interna all'azienda; l'ubicazione rispetto ai centri abitati; l'ubicazione rispetto ai siti di importanza naturalistica, culturale, storica; le opere che si intendono realizzare e delle attrezzature e degli arredi che si intendono acquistare;
 - 2) Relazione tecnico - ambientale che evidenzi le misure tese a minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'intervento previsto. La stessa deve evidenziare e descrivere i materiali appartenenti alla bioedilizia utilizzati per l'intervento, l'installazione di impianti tecnologici relativi al controllo di consumi energetici, sostenibilità ambientale e di utilizzo

- di fonti di energia alternativa, secondo i criteri individuati nel precedente art. 4 e nel “Piano del rispetto ambientale” redatto dal G.A.L. e scaricabile dal suo sito web;
- 3) Corografia in scala 1/25.000, dell’area dove ricade l’intervento con l’indicazione degli eventuali siti naturalistici, storici, culturali, ecc.;
 - 4) Planimetria catastale, con l’ubicazione del fabbricato esistente;
 - 5) Planimetria generale dell’area dove ricade l’edificio, con l’indicazione ed ubicazione di opere esistenti e da eseguire all’esterno, gli allacci alle varie utenze, ecc., in scala 1/200 o 1/500;
 - 6) Elaborati grafici (piante, sezioni e prospetti), opportunamente quotate, illustranti la situazione attuale ed a lavori eseguiti con l’indicazione della destinazione degli ambienti, della ubicazione degli arredi, della superficie dei vani, delle aperture illuminanti;
 - 7) Documentazione fotografica dello stato di fatto (non polaroid), panoramica e di dettaglio con didascalia;
 - 8) Elenco prezzi;
 - 9) Computo - metrico estimativo e delle spese conformi al Prezziari Regionali vigenti in materia e per le voci mancanti ai prezzi di mercato. Il computo dovrà essere redatto per tipologie e nelle stesse per categorie, opere edili, impianto elettrico, idrico, riscaldamento, arredi e attrezzature, attrezzature informatiche, ecc.;
 - 10) Dichiarazione di congruità dei prezzi, sottoscritta dal tecnico progettista, attestante: la conformità dei prezzi utilizzati per la redazione del progetto a quelli dei prezziari indicati nel presente bando o ai prezzi di mercato.

La congruità dei costi dei beni oggetto di intervento sarà comunque valutata dalla Commissione di selezione a suo insindacabile giudizio.

Inoltre, il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione, in originale più una copia:

- a) Formulario aziendale (Modello B);
- b) Piano di Miglioramento Aziendale (P.M.A.) o Business Plan da cui si evince il miglioramento del rendimento globale dell’impresa, nonché i seguenti aspetti: sostenibilità economica dell’intervento, incremento della redditività, incremento degli indici economici e occupazionali, valorizzazione e promozione dei prodotti tipici (servizi) e di qualità e del legame con il territorio, riduzione impatto ambientale, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- c) Preventivi di spesa comparabili, nell’eventualità di acquisto di arredi e/o attrezzature, in numero non inferiore a tre con indicazione delle qualità, delle quantità e dei prezzi unitari per ciascuna voce di spesa (i preventivi devono essere presentati in originale, su carta intestata della ditta offerente con timbro e firma del legale rappresentante della ditta, non sono ammessi preventivi in fotocopia o ricevuti per fax, sui preventivi deve essere riportata la data e la durata di validità dei prezzi, di almeno tre mesi), i preventivi devono comprendere anche i costi di trasporto, posa in opera ed eventuali collaudi e vi deve essere indicata l’incidenza dell’IVA;
- d) Estratto di mappa e visure catastali dell’azienda e dei fabbricati, con data non anteriore a tre mesi;
- e) Titolo di proprietà o altra documentazione equipollente atta a dimostrare la disponibilità degli immobili, in copia autentica, debitamente registrato, dal quale si evinca la disponibilità di almeno 12 anni, in caso di investimenti strutturali, sugli immobili non di proprietà, dalla data della presentazione della domanda, riportante l’autorizzazione all’esecuzione di opere e impianti sull’immobile stesso da parte del proprietario;
- f) Certificato di iscrizione all’Elenco Regionale delle Aziende Agrituristiche, indicante il numero di posti letto e le tipologie di attività autorizzate, ai sensi della L.R. 14/2009 (non è ammessa la presentazione della richiesta di iscrizione);
- g) Copia dell’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività agrituristica, se del caso;

- h) Certificato di iscrizione dell'azienda alla C.C.I.A.A. con data non anteriore a tre mesi, con l'annotazione antimafia e fallimentare;
- i) Limitatamente ai **soggetti costituiti in forma associata**:
- **copia dello statuto**, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
 - **copia dell'atto di nomina** degli organi amministrativi attualmente in carica;
 - **atto** dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano, a richiedere e a riscuotere gli aiuti.
- Limitatamente alle **cooperative**:
- **certificato della Camera di Commercio** dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
- j) Copia dell'attribuzione della Partita IVA;
- k) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) di non aver ricevuto altri finanziamenti comunitari, nazionali o regionali per le opere previste in progetto (**Modello 6**);
- l) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) di non aver titolo per il recupero dell'IVA se del caso (**Modello 8**);
- m) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) (**ALLEGATO 3**);
- n) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) nei casi di *cointestazione dell'effettiva disponibilità di terreno e/o fabbricato* e laddove la presentazione della domanda viene eseguita da un solo cointestatario, i cointestatari non titolari della domanda d'aiuto sono tenuti a dichiarare di essere a conoscenza e di autorizzare a che le superfici cointestate siano oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del richiedente ed autorizzare la realizzazione dell'investimento. Per tale dichiarazione può essere utilizzato il modello fac-simile riportato in allegato (**ALLEGATO 2**);
- o) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) (**ALLEGATO 1**);
- p) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) (**ALLEGATO 20 Impresa in difficoltà**);
- q) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sull'affidabilità del proponente (**ALLEGATO 21**);
- r) Permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), Nulla osta, da parte degli organismi preposti, se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo, idrogeologico, paesaggistici, ecc.. Gli stessi dovranno comunque essere prodotti prima della stipula della Convenzione con il G.A.L. Valle del Crocchio, pena la decadenza del finanziamento;
- s) Protocollo del "Distretto del turismo rurale di qualità della Valle del Crocchio" sottoscritto.

Solo per la misura 311 Azione 3 – oltre a quanto sopra

Nel caso in cui il proponente diventare mini-produttore di energia elettrica nonché "officina elettrica" (a seconda dei kW prodotti) così come previsto dalla normativa vigente L.R. n. 42/2008, allega inoltre:

- dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 "che le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di bestiame devono comunque rimanere principali";
- dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 di impegnarsi a diventare mini-produttore di energia elettrica nonché "officina elettrica" (a seconda dei kW prodotti) così come previsto dalla normativa vigente L.R. n. 42/2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili" e D.M. 18.02.2008 e successive modifiche in merito al nuovo Conto Energia.

Il proponente dovrà inoltre attestare la copertura finanziaria dell'investimento proposto, a tal fine pena l'esclusione della domanda di agevolazione, entro la data di sottoscrizione della Convenzione, il soggetto Beneficiario deve produrre la seguente documentazione.

- nel caso di apporto di mezzi propri, una attestazione bancaria sul merito creditizio, utilizzando la modulistica allegata **Modello 22**, e /o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria, quali copie autentiche di attestati da saldi asserenti la disponibilità liquida

(libretti bancari, postali, certificati di deposito, titoli di stato, ecc.), delibere societarie o documentazione contabili relative al versamento del capitale proprio nella misura prevista, ecc.;

- nel caso di ricorso al finanziamento bancario, copia della delibera bancaria o atto equipollente, di concessione del finanziamento redatta dalla Banca, dall'Intermediario Finanziario ex art. 106 TUIB, secondo la modulistica allegata (**Modello 23**).

ART. 10 - MODALITA' DI ISTRUTTORIA, RICEVIBILITA' E AMMISSIBILITA'

L'istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e successivamente della valutazione delle proposte secondo i criteri individuati per Misura. A tal fine gli istruttori non terranno conto di quanto già attestato dal Fascicolo Aziendale, ma della documentazione obbligatoria sopra elencata allegata.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità, degli istruttori delle domande, il G.A.L. Valle del Crocchio, attraverso una Commissione di Valutazione, appositamente nominata, attribuirà i punteggi secondo i criteri di selezione della Misura/Azione e formulerà la proposta di graduatoria provvisoria e l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dalla Commissione competente.

Per ciascuna domanda di aiuto ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato all'art. 20 e lo stesso sarà membro della Commissione di valutazione.

Ricevibilità

Le domande di aiuto pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà la verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- della completezza della documentazione presentata, per come richiesto;
- dell'affidabilità del proponente.

Affidabilità del soggetto beneficiario

In applicazione dell'articolo 26 del Reg. n. 1975/2006 sono considerate irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili.

Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (P.O.R. 2000/2006) o nell'attuale (P.S.R. 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti Piani Operativi e Programmi di Sviluppo.

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

Ammissibilità

La verifica tecnico-amministrativa di ammissibilità sarà espletata contestualmente a quella di ricevibilità, solo nel caso in cui quest'ultima sia positiva. Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti il riconoscimento possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nel bando e con riferimento alle singole schede di Misura/Azione. In particolare, la verifica sarà sulle condizioni specifiche di accesso per come riportato all'art. 4 e nelle schede di Misura del P.S.R..

La Commissione preposta verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità alla spesa, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma.

Il G.A.L. eseguirà i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci il G.A.L. procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

Costituiscono, altresì, causa di non ammissibilità le domande:

- aventi per oggetto investimenti non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione;
- corredate da documentazione non rispondente nella qualità e nel contenuto a quello richiesto nelle disposizioni attuative e procedurali, fatte salve le integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 241/1990.

E' possibile effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, al fine di:

- verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- accertare la conformità degli interventi proposti con gli obiettivi e le finalità della misura.

ART. 11 - VALUTAZIONE E SELEZIONE

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità la Commissione di Valutazione preposta attribuirà i punteggi secondo i criteri di selezione della Misura/Azione e formulerà la proposta di graduatoria provvisoria e l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dalla Commissione competente.

La suddetta graduatoria provvisoria nonché l'elenco delle domande escluse (non ricevibili, non ammissibili) con relativa motivazione sarà approvata dal Consiglio di amministrazione del G.A.L. Valle del Crocchio, che sarà pubblicato all'Albo e sul seguente sito web: www.vallecrocchio.it.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.

Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potranno richiedere al G.A.L. Valle del Crocchio il riesame della domanda.

Nei successivi 10 giorni, dopo avere esaminato i riesami proposti, il G.A.L. Valle del Crocchio approverà con apposito Deliberato la graduatoria definitiva delle domande ammesse ed escluse, riportante anche le motivazioni di esclusione, che verrà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito ufficiale.

La pubblicazione della graduatoria definitiva all'Albo pretorio e sul sito www.vallecrocchio.it assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, della motivazione dell'eventuale esclusione nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse.

Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, potranno presentare ricorso agli organi competenti (T.A.R.).

Le domande saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna Misura/Azione. Eventuali risorse aggiuntive, anche rinvenienti da economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. Le risorse finanziarie che non risultassero utilizzate con le graduatorie saranno riallocate nelle graduatorie successive della stessa misura.

Qualora l'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero il G.A.L., con proprie deliberazioni, può finanziare parzialmente il progetto richiedendone la rimodulazione dell'idea progettuale oppure attendere che si liberino risorse sufficienti a finanziare l'intera iniziativa.

Criteri di selezione e formulazione delle graduatorie

Sarà predisposta una graduatoria unica, in funzione dell'attribuzione dei relativi punteggi come stabiliti in sede di definizione dei "criteri di selezione" definiti nel P.S.R. e integrati dal G.A.L. Valle del Crocchio, contestualmente all'approvazione del presente bando.

Nei casi di ex-aequo nell'attribuzione del punteggio la precedenza è assegnata prima al genere femminile e successivamente all'imprenditore più giovane. Per le società la precedenza viene data come di seguito riportato:

La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'imprenditore agricolo o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile.

La minore età viene attribuita:

- società di persone: minore età media dei soci;
- società di capitale: minore età media dei soci amministratori;
- società cooperativa: minore età media dei soci amministratori.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione delle domande

Azione 1 Creazione e consolidamento dell'ospitalità agrituristica

Cod.	Parametro	Punteggio
1	Progetto presentato da giovani al di sotto di 40 anni di età e da donne	Max 12
2	Progetto che prevede il carattere integrato dell'intervento (Posti letto-punto ristoro-attività ricreative)	Max 11
3	Progetto che prevede l'inserimento e l'utilizzo di fonti di energia alternativa, sistemi impianti, che riducono l'uso di energia convenzionale, o che prevedono il riutilizzo di rifiuti e dei sottoprodotti della lavorazione, recupero termico del calore prodotto nei processi produttivi, diminuzione dei consumi energetici, ecc.. OLTRE A QUELLI MINIMI DA CONSIDERARE COME CONDIZIONE SPECIFICA DI ACCESSO AL BENEFICIO COMBINABILE CON L'AZIONE 3	Max 4
4	Localizzazione in comuni con elevato spopolamento $\geq 4\%$ (vedi tabella allegata al bando)	Max 5
5	Localizzazione in comuni con elevato tasso di disoccupazione $\geq 25\%$ (vedi tabella allegata al bando)	Max 5
6	Localizzazione in prossimità di siti di interesse ambientale e culturale (Siti archeologici, Parchi, Sentieri, ecc.)	Max 5

7	Creazione di posti di lavoro (3 punti per ogni unità occupata)* e/o incremento di numero ore lavorative	Max 9
8	Azienda con dimensione inferiore a 5 UDE (Unità Dimensione Economica)	Max 3
9	Aziende che realizzano almeno 10 posti letto	Max 5
10	Edifici di particolare pregio architettonico e/o storico così come definiti Legge n°1089/1939 e Legge n° 1497/1939 o che evidenziano l'architettura rurale: muratura in pietrame a faccia vista, copertura a coppi antichi, solai in legno, infissi interni ed esterni in legno	Max 3
11	Camere con bagno interno	Max 5
12	Se l'azienda ha un assetto colturale diversificato	Max 3
	Se l'azienda ha un assetto colturale diversificato e presenta anche una attività zootecnica	Max 5
13	Se in azienda si trasformano e confezionano prodotti	Max 5
14	Se l'azienda pratica metodi di coltivazione biologica secondo il Reg. CE 834/2007 e di zootecnia biologica	Max 5
15	Fornitura di arredi, e più in generale di beni da parte degli artigiani che operano nell'area della Valle del Crocchio o in sub ordine che operano su tutto il territorio Regionale	Max 5
16	Grado di fattibilità dell'intervento (progetto immediatamente cantierabile, in possesso delle autorizzazioni di natura amministrativa, permesso a costruire, ecc.) già al momento della presentazione della domanda	Max 5
17	Presenza di particolari strutture e servizi dedicati all'accoglienza di portatori di handicap, oltre a quelli contenuti nelle condizioni specifiche di accesso e per legge,	Max 5
18	Azienda che non ha mai beneficiato dei finanziamenti LEADER	3
19	- Intervento proposto da una nuova Azienda, che apporta nuovi posti letto nell'area LEADER - Intervento proposto da azienda, attiva da almeno 5 anni, che amplia la dotazione di posti letto e/o crea servizi aggiuntivi	Max 5 Max 3
20	Qualità del progetto e valutazione dell'analisi tecnico - economica aziendale presentata, valutata attraverso il pma o business plan • Sufficiente: Punteggio Max 2 • Buona: Punteggio Max 6 • Ottima: Punteggio Max 10	Max 10
	Totale	Max 115

**La prova relativa all'incremento di nuove unità lavorative dovrà essere effettuata nell'anno a regime (nei 12 mesi successivi al completamento dell'investimento) mediante la presentazione delle relative comunicazioni obbligatorie al C.p.I..*

Azione 3: Produzione di energia elettrica

Cod.	Parametro	Punteggio
1	Progetto presentato da giovani al di sotto di 40 anni e da donne	Max 12
2	Presentazione di un progetto di cogenerazione da biomassa	Max 11
3	Localizzazione in comuni con elevato spopolamento $\geq 4\%$	Max 5

	(vedi tabella allegata al bando)	
4	Localizzazione in comuni con elevato tasso di disoccupazione > = 25% (vedi tabella allegata al bando)	Max 5
5	Creazione di posti di lavoro (3 punti/unità occupata)* e/o incremento di numero ore lavorative	Max 9
6	Aziende con dimensioni inferiori a 5 UDE	Max 3
7	Progetti che prevedono la produzione di energia con processi di digestione	Max 3
8	Qualità del progetto e valutazione dell'analisi tecnico - economica aziendale presentata, valutata attraverso il pma o business plan - sufficiente Punteggio Max 1 - buona Punteggio Max 3 - ottima Punteggio Max 5	Max 5
	Totale	Max 53

**La prova relativa all'incremento di nuove unità lavorative dovrà essere effettuata nell'anno a regime (nei 12 mesi successivi al completamento dell'investimento) mediante la presentazione delle relative comunicazioni obbligatorie al C.p.I..*

Le graduatorie ottenute sulla base dei su esposti criteri di valutazione costituiranno l'ordine di priorità per l'assegnazione dei contributi e per l'impegno dei fondi, nell'ambito di ciascuna azione, deliberate dal Consiglio di Amministrazione del G.A.L..

ART. 12 - TEMPISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1	Pubblicazione bando	G.A.L.	
2	Presentazione delle domande	Beneficiari	Tempo 45 giorni
3	Istruttoria progetti definitivi, formazione delle graduatorie provvisorie	G.A.L.	Tempo 20 giorni
4	Presentazione istanze di riesame	Beneficiari	Tempo 15 giorni
5	Parere di Coerenza	A.d.G.	Tempo 10 giorni
6	Formazione delle graduatorie definitive	G.A.L.	Tempo 10 giorni
7	Sopralluogo preventivo	G.A.L.	Tempo 10 giorni
8	Convocazione beneficiari finali per la stipula della convenzione	G.A.L.	Tempo 10 giorni
9	Ultimazione dei lavori e delle spese	Beneficiari	Tempo 12 mesi
10	Presentazione della rendicontazione finale	Beneficiari	Entro 30 giorni dalla fine dei lavori
11	Controllo in loco e collaudo finale Art. 26 del Reg. 1975/2006	Organismo pagatore o organismo delegato	Entro 60 giorni della presentazione della rendicontazione

Il termine entro il quale la graduatoria rimane aperta è fissato in mesi 12, per consentire di utilizzare le risorse rese disponibili a seguito di economie e/o rinunce da parte dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le domande inserite in graduatoria utile. Ove non esistano domande in graduatoria, il G.A.L. potrà riproporre un nuovo bando.

Eventuali economie rese disponibili, dopo un secondo esperimento di gara, saranno utilizzate per altre misure all'interno dello stesso asse.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario è obbligato:

1) ad utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per le spese inserite nel progetto approvato dal G.A.L.;

- 2) a non distogliere quanto realizzato grazie al contributo, dalle finalità per le quali viene erogato, per un periodo non inferiore ad anni 10 per le strutture e anni 5 per le attrezzature/macchinari, dalla data di collaudo dell'intervento e di mantenere per analogo periodo di tempo adeguata cartellonistica e/o tabellazione indicante la concessione del contributo;
- 3) a coprire la quota dell'investimento non assistita dal contributo;
- 4) a rendere, in ogni modo, l'investimento e l'opera funzionale ed efficiente, pertanto, ove del caso, a far fronte con fondi propri agli investimenti non richiesti ma necessari per rendere fruibile l'intervento (es. acquisto arredi, ecc.) mantenendo i requisiti previsti nel manuale della qualità;
- 5) a garantire di non aver ottenuto per le opere e gli interventi previsti altri finanziamenti a qualsiasi titolo e a non dar seguito a richieste, eventualmente già inoltrate, in tal senso;
- 6) a restituire eventuali contributi non spettanti e/o non utilizzati a causa dell'incompleta o mancata realizzazione del progetto, oltre che a risarcire ogni eventuale danno arrecato al G.A.L.;
- 7) a dimostrare l'acquisto di attrezzature dietro presentazione di fatture quietanzate e relativo riscontro bancario;
- 8) a dimostrare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, anche se calcolate al di fuori della somma massima di progetto, mediante l'emissione di assegni bancari circolari, bonifici, assegni bancari di conto corrente. **NON E' IN NESSUN CASO AMMISSIBILE EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI;**
- 9) a presentare tutti i prospetti concernenti la situazione tecnico-contabile relativamente agli stati d'avanzamento e di fine dei lavori;
- 10) a consentire tutte le ispezioni da parte dei funzionari comunitari, nazionali, regionali e dei responsabili e tecnici del G.A.L. incaricati del controllo dell'andamento dell'attività e ad esporre idonea cartellonistica indicante il finanziamento dell'opera da parte dell'Unione Europea;
- 11) a realizzare l'intervento nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- 12) a garantire, salvo quanto concesso in fase di variante, di non alterare la natura o le condizioni di esecuzione del progetto di investimento e/o di non variare l'assetto proprietario di una infrastruttura ovvero cessare o rilocalizzare l'attività produttiva per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto;
- 13) a garantire di condurre l'azienda e non cambiare la destinazione d'uso aziendale di un bene o porzione di un bene per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo; in caso di investimenti strutturali su terreni non di proprietà, tale vincolo deve essere garantito per un periodo di 10 anni. Tenere per un quinquennio dalla decisione individuale di liquidazione del saldo finale la contabilità aziendale e rendere disponibili i relativi dati;
- 14) a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente, nel caso di investimenti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di tali requisiti.

ART. 14 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Il provvedimento di concessione dell'aiuto adottati dal G.A.L., dovranno essere emanati entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive. A seguito del suddetto provvedimento di concessione, l'erogazione del contributo sarà regolata da una convenzione tra G.A.L. e beneficiario, nella quale saranno riportati, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo quello ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;

- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005), nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori, che deve essere compatibile con i tempi di realizzazione degli interventi oggetto di contributo;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni delle sanzioni e dei rimborsi.

ART. 15 - MODALITA' PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario al G.A.L.. Il G.A.L. provvederà alla validazione della spesa effettuata in attuazione delle misure del P.S.L. secondo le procedure istruttorie e di liquidazione previste dal manuale dell'Organismo Pagatore ed in conformità alle disposizioni procedurali previste nel bando afferente l'attuazione del P.S.L.. Contestualmente saranno effettuati in sito i controlli e gli accertamenti della regolare esecuzione dai tecnici del G.A.L. e dai dipendenti Regionali preposti.

Gli elenchi di pagamento predisposti dal G.A.L. verranno inviati alla Regione Calabria e da questa all'Organismo pagatore, che ne effettuerà il pagamento direttamente al beneficiario, trasmettendo una copia dell'avvenuto pagamento al G.A.L. e alla Regione. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore (ARCEA).

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità :

- anticipo;
- stato di avanzamento;
- saldo.

Anticipo

Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad investimenti, per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa di importo pari al 110% dell'anticipo concesso. Per quanto concerne i beneficiari pubblici detto anticipo può essere versato ai comuni o alle associazioni di comuni nonché agli enti di diritto pubblico.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento a

favore dell'Organismo Pagatore di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10%, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;

- sottoscrizione per accettazione del provvedimento di concessione dal soggetto beneficiario interessato.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte della Regione.

In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 l'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

Stato di avanzamento (S.A.L.)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria (vedi "*de minimis*") nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 30% ed un massimo del 90% del

contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi.

La fidejussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione dal G.A.L. e della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente il S.A.L. in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dello stato di avanzamento può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma in tale fattispecie, la garanzia fidejussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti ed in questo caso gli stati di avanzamento non potranno superare complessivamente l'80% del contributo concedibile.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Il G.A.L. e la Regione si riservano tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.

Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- certificato di agibilità;
- nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- certificato di regolare esecuzione con specifica osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria (vedi "de minimis") nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro e non oltre i 30 giorni successivi alla

scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La Regione si riserva per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.

Prima del versamento del saldo finale il G.A.L. e la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 dei "controlli in loco".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile del Procedimento valuta le eventuali contro deduzioni presentate, propone l'adozione di una determinazione dell'ufficio competente in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo, il competente Servizio del Dipartimento, su proposta del Dirigente del Servizio preposto, provvede all'inoltro dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore per l'erogazione degli aiuti.

Decorrenza per l'ammissibilità delle spese

Per la salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo IL RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Quest'ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di domande di aiuto "reiterate" per la correzione di errori palesi l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO;
- c) le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del G.A.L. e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti

beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori.

Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato in 12 mesi, fatte salve specifiche indicazioni previste nelle disposizioni attuative delle misure, decorre dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale.

Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post)

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo previsto nelle disposizioni attuative a seguito dell'ultimazione dei lavori e della erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a e b, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

Mantenere l'impegno occupazionale, dichiarato in sede di domanda, relativa all'incremento di nuove unità lavorative, che dovrà essere effettuata nell'anno a regime (nei 12 mesi successivi al completamento dell'investimento) mediante la presentazione delle relative comunicazioni obbligatorie al C.p.I..

Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario

Fermo restando i vincoli di cui sopra ai sensi dell'art 44 Reg. (CE) n 1974/2006, *“Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede parzialmente o totalmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto”*.

Pertanto, dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Qualora, invece,

l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Tuttavia, nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, la restituzione dell'aiuto non viene richiesta se ha adempiuto ad almeno i 3/5 del suo impegno e non si possa realizzare il subentro.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.

Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati specifici controlli da effettuarsi su un campione che copra almeno l'1% della spesa ammissibile riferito alle operazioni per le quali è stato pagato il saldo finale.

ART. 16 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA DEI PROGETTI FINANZIATI

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste al G.A.L. per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, così come definiti dalla normativa vigente in materia.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali. Potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuito il punteggio e la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate e non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento e comunque non potrà essere modificato il quadro economico. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della marca della macchina o dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui

interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Viene, inoltre, precisato che qualora intervengano modificazioni del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. E' comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata al G.A.L.. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal G.A.L..

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Le presenti disposizioni in merito di variazione dei progetti approvati nonché ulteriori disposizioni dovranno essere esplicitate nei bandi che il G.A.L. emetterà in merito alle misure contenute nel P.S.L..

ART. 17 - PROROGHE

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate alla Struttura competente del G.A.L., che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

L'istruttoria della richiesta di proroga dovrà avvenire entro 45 giorni dal ricevimento.

Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali;
- l'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente.

Recesso – Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dal presente regolamento.

Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

Le azioni informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari, ai beneficiari ed al pubblico devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Tali spese poiché parte integrante dell'azione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

Monitoraggio

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

Sistema Sanzionatorio

Facendo riferimento alle disposizioni sulle sanzioni, riduzioni ed esclusioni, di cui all'articolo 31 del Regolamento Comunitario 1975/2006 e al D.M. 22.12.2009 n°30125, recepito con D.G.R.

Regione Calabria n 221 del 15/03/2010 e al relativo sistema sanzionatorio, pubblicato sul BURC del 22/04/2010, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione della inadempienza constatata.

ART. 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti dal Soggetto richiedente le agevolazioni al G.A.L. Valle del Crocchio saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dal G.A.L. Valle del Crocchio per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora il G.A.L. debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Ai Soggetti richiedenti le agevolazioni sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a "G.A.L. Valle del Crocchio" Via contrada Pedecandela, snc - 88051 – Cropani (CZ).

ART. 19 - PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE

Al fine di una adeguata pubblicità, il presente bando viene affisso nella sede dal G.A.L. Valle del Crocchio, inviato a tutti i 19 Comuni dell'area d'intervento, a tutti i soci alle organizzazioni professionali di categoria. Il bando è altresì disponibile e scaricabile sul sito internet www.vallecrocchio.it, unitamente agli appositi allegati sopra descritti.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Bando, farà fede quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria e nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. Faranno altresì fede tutte le disposizioni e/o circolari emanate dall'A.d.G. del P.S.R. Calabria e dall'ARCEA quale organismo pagatore.

Il G.A.L. "Valle del Crocchio" si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il bando in qualsiasi momento ed in tal caso nulla potrà essere eccepito, richiesto e domandato dal concorrente o dall'aggiudicatario per nessun titolo a nessuna ragione e tanto meno per le eventuali spese sostenute per partecipare al bando.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Salvatore Taverna. Tutte le informazioni potranno essere richieste nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso la sede del G.A.L. "Valle del Crocchio" - C.da Pedecandela – 88051 Cropani (CZ) tel. 0961965615.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dalla legge 241/90 e s. m. e i., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Cropani 10.02.2011

Il Presidente
Francesco Colosimo